

VALUTAZIONE CONFORMITA' LEGISLATIVA ETICHETTA n. 7/abb/18

DESCRIZIONE ETICHETTA: PROSECCO DOC vino frizzante a marchio "Astoria".

AZIENDA: A.C. Astoria Vini srl - Crocetta del Montello.

RICHIESTA PERVENUTA: il 28/05/2019.

PARERE

1° Aspetto dell'etichetta fronte oggetto di valutazione.

La dicitura "Frizzante".

CONSIDERAZIONI .

La categoria "Vino frizzante" conformemente riportata in etichetta retro, risulta non correttamente riportata in etichetta "fronte".

Pur essendo consentito omettere l'indicazione della categoria, trattandosi di un vino a DOC, se figura in etichetta, dovrebbe essere riportata come definita nell'allegato VII, parte II, punto 8 del Reg. UE n. 1308/2013.

Le disposizioni sono infatti applicabili a qualsiasi etichetta, pendaglio, ecc. costituenti etichettatura.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 117 e 119 par. 1 lettera a) e par. 2 e Allegato VII parte II p. 8 del Reg. UE n. 1308/2013

2° Aspetto/particolare dell'etichetta oggetto di valutazione.

L'indicazione dell'imbottigliatore e imbottigliamento per conto terzi.

CONSIDERAZIONI

In etichetta figura la dicitura "Imbottigliato da per ... che fa ritenere si tratti di imbottigliamento per conto terzi.

Si fa presente che l'art. 46 del reg. Ue n. 33/2019, punto 2, stabilisce che in caso di imbottigliamento per conto terzi l'indicazione dell'imbottigliatore debba essere completata con i termini "imbottigliato **per conto di** da" o, nel caso in cui è indicato in chiaro il nome e l'indirizzo di chi ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini "imbottigliato da..... **per conto di**.....".

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 46, par. 2 del Reg. UE n. 33/2019, art. 3 e 4 del DM 13/08/2012, nota prot. n. 7736 del 10 giugno 2016.

3° Aspetto/particolare dell'etichetta oggetto di valutazione.

L'indicazione del comune "Crocetta del Montello" in indirizzo.

CONSIDERAZIONI

Si ricorda che ai sensi dell'art. 44, comma 4 della legge n. 238/2016 (che ha sostituito l'art. 20 c. 3 del D.Lgs. n. 61/2010), detto termine deve essere riportato in caratteri che non superino 3 mm x 2mm e comunque **non superiori alla metà** di quelli usati per la denominazione del prodotto (**Prosecco** questo caso).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 44 c. 4 della Legge n. 238/2016.

4° Aspetto/particolare dell'etichetta oggetto di valutazione.

Le informazioni "uve sane, prodotte in quantità limitate-100% Glera ..".

CONSIDERAZIONI

Come per il passato, si ricorda che le informazioni aggiuntive, facoltative, sono ammesse a condizione che siano veritieri e documentabili. Le stesse informazioni devono anche rispondere ai principi di trasparenza contenuti nell'art. 7 del Reg. CE n. 1169/2011 e non essere vietate da altre disposizioni.

Visto anche il DM 16 maggio 2006 del MiPAAF (codice di buone pratiche vitivinicole) a proposito della dicitura "**Uve sane**" si ritiene che è affermazione contraria all'articolo 7 par. 1 lettera c) del reg. UE n. 1169/2011 che vieta indicazioni che suggeriscano che un prodotto alimentare ha caratteristiche particolari quando in realtà tutti i prodotti analoghi hanno le stesse caratteristiche; in questo caso quella di essere ottenuto da uve sane regola generale fissata dal decreto suindicato in particolare per prevenire la presenza di ocratossine.

Quanto alla dicitura "*prodotte in quantità limitate..*" non è, in via generale, vietata, ma occorre che via sia la tracciabilità della provenienza delle uve da vigneti in cui la resa ettaro è sensibilmente inferiore a quella normalmente e in via generale rivendicata al momento della dichiarazione di produzione. Le uve devono essere poi lavorate, tenute **separate** nei recipienti e nei registri di cantina.

Quanto alla richiesta telefonica sulla possibilità di indicare "*ottenuto al 100 % da uve "Glera"*", tale dicitura può figurare alle condizioni fissate dall'art. 14 comma 2 del DM 13/08/2012 riportate anche nella circolare n. 19461 del 07.12.2010 (in parte separata e minimizzata a 1/4 di Prosecco e comunque in caratteri non superiori a 3x2 mm) e a condizione che sia documentata la provenienza delle stesse uve da vigneti costituiti solo dal vitigno "Glera", come tale rivendicate e documentate su documenti e registri di cantina.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 118 e 120 del reg. UE n. 1308/2013, art. 50 del Reg. UE n. 33/2019 (ex art. 62, p.1 lettera c) ii del reg. CE n. 607/2009); disciplinare di produzione, art. 14 del DM 13/08/2012; nota prot. MiPAAF n. 19461 del 7/12/2010 e DM 7 maggio 2004 e ss.mm. (Registro Nazionale delle varietà di vite), nota MiPAAF n. 16752 del 7 novembre 2013.

In assenza di una traduzione, non si esprimono specifiche valutazioni sulle diciture riportate in lingua estera. Ricordato che per l'articolo 42 del Reg. UE n. 33/2019 le indicazioni in etichetta devono essere conformi alla normativa comunitaria, si fa presente, tuttavia, che per i prodotti vitivinicoli destinati all'esportazione, gli Stati membri possono autorizzare indicazioni e presentazioni non conformi alle norme dell'Unione vigenti in materia di etichettatura e presentazione se tali indicazioni o presentazioni sono previste dalla normativa del paese terzo di cui trattasi.

Attualmente in deroga alle norme di etichettatura comunitaria, in conformità alla suindicata disposizione richiamate all'art. 2 del dm 13/08/2012, limitatamente alle indicazioni obbligatorie richieste dalla normativa del Paese di esportazione, è consentito commercializzare il vino così etichettato, esclusivamente per l'esportazione, a condizione che dette indicazioni siano debitamente documentate su richiesta dagli organi di controllo.

La comunicazione prot. n. 7491 del 19/7/2010 del MiPAAF, ha sostanzialmente chiarito che

alcune indicazioni o modalità di etichettatura, possono essere derivate in caso di esportazione, esclusivamente in relazione a quelle obbligatoriamente previste dalla legislazione del Paese terzo interessato, senza le quali il prodotto in questione non potrebbe essere ivi commercializzato. Non rientrano fra queste le esigenze "commerciali" dell'importatore estero.

Tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.

Si ricorda di riportare il lotto.

Immagine di riferimento: si veda allegato in calce.


I risultati riportati nella presente valutazione si riferiscono unicamente all'etichetta sottoposta a verifica; eventuali richieste e precisazioni aggiuntive, richieste di suggerimenti e pareri derivanti da variazioni/integrazioni nell'etichetta, costituiranno una ulteriore richiesta da trattare in una nuova valutazione.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori approfondimenti e cogliamo l'occasione per porgere i nostri cordiali saluti.

Roma, 03/06/2019.

Servizio Giuridico

Dottor Renato Lunardi



Servizio Giuridico

Il Responsabile

Dottor Antonio Rossi



Per informazioni: Segreteria del Servizio Giuridico Normativo - email serviziogiuridico@uiv.it - Tel. +39 06 442358 18 - Fax +39 06 4423 3025.

FRONTE



RETRO



Проекто D.O.C. Frizzante Шрадо (Прозекко Д.О.С. Фрізанте Шрадо) Вино ігристе виноградне натуральне бліле екстраухе. Походження: Італія. Сорт винограду: 100% Грева. Температура подачі: 6-8°C. Вміст спирту: 11 %. Піскість: 0,75 дм³ (750мл, 11% vol). Без ГМО. Містить сульфіти. Термін придатності: 36 м. Виробник: ASTORIA Vini srl - Viale Antonini 9, 31035 Crocetta del Montello (TV) Italy, тел. +39 0423 656944. Імпортер в Україні: ТОВ «ВІ Е ВІ Груп» 29000, м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 3/1, офіс 209, тел./факс +38 0382 78 59 16. НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛІВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВЯ! Алкотоль не рекомендований до вживання дітям та неповнолітнім підліткам, вагітним та хімікам, що годують, людям із захворюванням ЦНС, нирок, печінки та інших органів травлення, а також людям, професії яких пов'язані з ризиком. Дата виготовлення позначена на пляшці.